



COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Registro delle Deliberazioni

Data 16/03/2023

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015 - ESERCIZIO OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI ART. 1, C. 229 E 229 BIS L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

L'anno DUEMILAVENTITTE, addì SEDICI del mese di MARZO alle ore 18:00 nella Sede Comunale in Via Municipio n. 17, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

		PR	AS
DACQUINO RENATO	SINDACO	X	
FERRO PIER LUIGI	Vicesindaco	X	
PIZZONIA MADDALENA	Consigliere	X	
PORRINI ANNA MARIA	“	X	
GAROFALO SONIA	“	X	
AICARDI VERONICA	“	X	
ROLANDO MATTIA	“	X	
BERRO AHMAD	“	X	
MURRIGHILE GABRIELE	“	X	
RAIMONDO GIUSEPPE	“	X	
SALVI CHIARA		X	
		11	0

Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa Silvia MULE’.

Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno, che viene assunta in conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o attestazioni previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in allegato al presente atto.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015 - ESERCIZIO OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI ART. 1, C. 229 E 229 BIS L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

Il SINDACO-Presidente fa la relazione introduttiva ed illustrativa del punto all'ordine del giorno, rappresentando che, pur nella consapevolezza delle difficoltà di recuperare questi crediti, questa Amministrazione ha deciso di esercitare l'opzione della non applicazione della misura di stralcio prevista dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197 perché non la ritiene una procedura eticamente corretta.

Aggiunge che naturalmente si resta aperti ad eventuali possibilità di definizione agevolata delle questioni.

Interviene il Cons. G. RAIMONDO chiedendo una quantificazione di questi crediti; il SINDACO risponde che occorre ancora determinare le somme con certezza ma da prime analisi effettuate dall'Ufficio Ragioneria il tutto ammonterebbe a più di centomila Euro, quindi si tratta di una cifra assai importante, ancorché difficile da recuperare integralmente. Si valuterà al proposito se incaricare all'uopo una ditta specializzata nel recupero crediti.

Prende la parola il Cons. M. PIZZONIA, la quale chiede se la strategia che si vuole adottare è quella di affidarsi a un'azienda esterna che faccia solo recupero crediti o che faccia anche l'acquisto di crediti.

Il SINDACO risponde che la strategia precisa è ancora da valutare.

Conclude infine il Cons. G. RAIMONDO annunciando la propria dichiarazione di voto favorevole in quanto ritiene che in un momento di condoni "facili" quale è quello che stiamo attraversando sia una decisione molto positiva per una pubblica Amministrazione rigettare questa possibilità.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del SINDACO-Presidente e la discussione che ne è seguita;

PREMESSO:

CHE la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, prevede una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati dai Comuni agli agenti della riscossione fin dall'anno 2000;

CHE le disposizioni comprese nei commi 222-229 quater dell'art. 1 della medesima Legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille Euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *"Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali"*;

CHE le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli Enti diversi dalle Amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *"Relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente Legge, fino a mille euro comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e"*

sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli Enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale ed alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;

CHE le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli Enti diversi dalle Amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada di cui al Decreto Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti agli Enti previdenziali, stabiliscono che *“Le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'art. 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;*

VISTI:

- il comma 229 dell'articolo 1 della medesima Legge, che riconosce ai Comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023, prorogato al 31 marzo, e che testualmente recita: *“Gli Enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi Enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;*
- il comma 229 bis approvato dalla Legge di conversione del D.L. 198/2022, che modifica la disciplina della misura di stralcio ai fini dell'efficacia della delibera, il termine di adozione della misura ed amplia le facoltà dei medesimi enti statuendo: *“229-bis. Gli Enti creditori indicati dal comma 227 che alla data del 31 gennaio 2023 non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli Enti locali, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 1, comma 3, del D. Leg.vo 28 settembre 1998, n. 360, all'art. 14, comma 8, del D. Leg.vo 14 marzo 2011, n. 23, e all'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici”;*

PRECISATO che per “agenti della riscossione”, a cui sono stati affidati i carichi dall’anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della Legge di Bilancio n.197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l’agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione);

CONSIDERATO:

CHE dalle risultanze contabili disponibili nell’area riservata dell’agente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di Borgio Verezzi presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all’annullamento parziale;

CHE l’Ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione sia del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso ma anche in considerazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;

CHE ulteriormente la suddetta misura, pur non determinando un pregiudizio agli equilibri finanziari dell’Ente, potrebbe comportare effetti negativi sul risultato di amministrazione, solo parzialmente compensabili con la facoltà concessa dal comma 252 dell’art. 1 della L. 197/2022;

RITENUTO di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell’art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, come modificata dal comma 229 bis, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale e per gli aspetti di mancata equità fiscale sopra richiamati;

RITENUTO quindi di deliberare, ai sensi dell’art. 1, comma 229, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall’art. 1, comma 227, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 per le motivazioni sopra indicate;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli Enti locali in materia di entrate;

VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio di riferimento;

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si allega alla presente deliberazione sub lett. “A”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio dichiara l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990;

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, allegati al presente atto;

CON voti favorevoli unanimi n. 11 (undici), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,

DELIBERA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 come modificato dal comma 229 bis dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'art. 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille Euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente entro il 31 marzo 2023, ai fini dell'efficacia;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'agente della riscossione con le modalità individuate dal medesimo ai sensi del citato comma 229 bis, entro il 31 marzo 2023;
5. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, all'art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e all'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente creditore e deve essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli unanimi n. 11 (undici), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legge 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
R. DACQUINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvia MULE'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 06/04/2023 per restarvi giorni 15 consecutivi fino al 20/04/2023, come da dichiarazione del Messo.

Lì, 06/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvia MULE'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Borgio Verezzi, 06/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvia MULE'